

## **Obbligazioni in genere - solidarietà - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) – Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006**

Necessario - Tra più soggetti autori del danno - Sussistenza - Esclusione - Deroga - Presupposti - Rapporto di dipendenza o di pregiudizialità di una o più responsabilità rispetto a quelle degli altri codanneggianti ovvero imposizione "ex lege" del litisconsorzio - Fattispecie in tema di responsabilità solidale per infortunio sul lavoro.

L'obbligazione risarcitoria - derivante da un fatto unico dannoso, imputabile a più persone - è solidale, non cumulativa, e, perciò, non dà luogo a litisconsorzio necessario passivo e non impone, di conseguenza, il "simultaneus processus", incontrando tale regola una deroga, in via eccezionale, soltanto nel caso in cui la responsabilità, in capo ad uno dei danneggianti, sia in rapporto di dipendenza con la responsabilità di altri danneggianti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro stretta subordinazione, anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro, nonché nell'ipotesi in cui sia la legge stessa (come, ad esempio, secondo la previsione contenuta nell'art. 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), che - presupponendo, appunto, e derogando a detto principio - imponga esplicitamente, sempre in via eccezionale, il litisconsorzio necessario tra coobbligati solidali. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sul punto corretta la sentenza impugnata che, nell'ambito di una controversia relativa ad un infortunio sul lavoro, aveva escluso la sussistenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario tra gli assunti responsabili proprio in virtù della mancata configurazione del richiamato rapporto di dipendenza ovvero di obiettiva interrelazione tra le posizioni dei diversi autori dell'illecito).

Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 11039 del 12/05/2006